

GLOSSARIO

- **apporto:** con riferimento a qualsiasi attività estera rilevante ed a ciascun periodo di imposta aperto, si tratta degli afflussi di capitale o altri beni confluiti nella medesima attività estera che non siano meri frutti della stessa o derivino da dismissioni di altre attività rilevanti. Si fa riferimento, ad esempio, ad ogni versamento di contanti, ogni bonifico in entrata ovvero ogni trasferimento di valori mobiliari a favore di un conto corrente e/o della relazione intestata al richiedente ovvero ad un soggetto interposto
- **attività estere rilevanti:** sono gli investimenti all'estero e le attività di natura finanziaria detenute all'estero, direttamente o indirettamente, anche attraverso soggetti interposti, dal richiedente in violazione delle disposizioni in tema di monitoraggio fiscale, da valutarsi secondo la normativa fiscale italiana applicabile *ratione temporis* (si fa riferimento in particolare alle istruzioni del Modello UNICO, fascicolo II, relative a ciascun anno d'imposta reperibili su <http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Strumenti/Modelli/Modelli+di+dichiarazione/>)
- **cambio medio:** è il cambio medio in euro delle valute estere in ciascun periodo d'imposta accertabile, fissato per ciascuna annualità con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, emanato ai sensi dell'art. 4, comma 6, del decreto.
- **collegamento:** è il tipo di relazione intercorrente tra il richiedente e ciascuna attività estera rilevante tale da generare il sorgere, in capo al richiedente, degli obblighi previsti dal monitoraggio fiscale.
- **decreto:** è il D. L. 28 giugno 1990, n. 167 convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 1990, n. 227 e succ. modd., nella versione vigente in ciascuno dei periodi d'imposta accertabili.
- **IVAFE:** è l'imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero di cui all'art. 19, commi da 18 a 22, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214 dovuta dal periodo d'imposta 2012.
- **IVIE:** è l'imposta sul valore degli immobili situati all'estero di cui all'art. 19, commi da 13 a 17, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214 dovuta dal periodo d'imposta 2012.
- **monitoraggio fiscale:** il complesso delle norme e dei relativi adempimenti, anche dichiarativi, posti a carico dei soggetti destinatari del decreto.
- **periodi d'imposta accertabili:** sono i singoli periodi di imposta in relazione ai quali il richiedente, aderendo alla procedura può sanare le proprie violazioni degli obblighi (i) imposti dal monitoraggio fiscale (ii) relativi alla tassazione in Italia dei redditi correlati (iii) relativi all'IVAFE (iv) relativi all'IVIE (v) relativi all'IVA. Per la determinazione dei periodi d'imposta accertabili ai fini della contestazione delle violazioni in materia di monitoraggio fiscale (irregolare compilazione Modulo RW) si deve aver riguardo ai termini ordinari di decadenza di cui all'art 20 del D.Lgs 472/97 e, ove applicabile, al raddoppio di detti termini previsto dall'articolo 12, comma 2-ter del D.L. 78/2009. Per la determinazione dei periodi d'imposta accertabili ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto, ai fini dell'IVAFE ed ai fini dell'IVIE, si deve aver riguardo ai termini ordinari di decadenza per l'azione di accertamento di cui all'art 43, commi 1 e 2 del D.P.R. 600/73 e 57, commi 1 e 2 del D.P.R. 633/1972 e, ove applicabili, ai raddoppi dei termini previsti dai comma 3 dei medesimi articoli oppure dall'articolo 12 comma 2-bis del D.L. 78/2009.

Per il dettaglio si rimanda all'**Appendice 2**.

- **prelevamento:** con riferimento a qualsiasi attività estera rilevante ed a ciascun periodo di imposta aperto si tratta di ogni prelievo in contanti, di ogni bonifico in uscita (a favore di un soggetto diverso dal richiedente) ovvero di ogni trasferimento di valori mobiliari (a favore di un soggetto diverso dal richiedente) addebitato al conto corrente e/o alla relazione intestata al richiedente (ovvero ad un soggetto interposto) su cui l'attività estera rilevante era depositata e/o accreditata al momento dell'esecuzione; a tal fine si rappresenta che rilevano anche eventuali dismissioni parziali degli investimenti atti a generare redditi in capo a terzi soggetti.
- **procedura:** è la procedura di collaborazione volontaria, disciplinata dall'articolo 5-quater del Decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4 che consente al richiedente di dichiarare volontariamente all'Agenzia delle entrate la detenzione di attività estere rilevanti e l'eventuale conseguimento dei redditi correlati.
- **procuratore:** è la persona incaricata dal richiedente con procura speciale ai sensi dell'art. 63, commi 1 e 2, del D.P.R. 600/73.

- **rappresentante**: si intende colui che presenta l'Istanza per conto del richiedente. In particolare sono rappresentanti: l'erede per il defunto, il rappresentante legale per la persona incapace o uno dei genitori dei figli minori esclusi dall'usufrutto legale, il liquidatore di impresa individuale, il curatore fallimentare, il curatore dell'eredità giacente, l'amministratore dell'eredità devoluta sotto condizione sospensiva in favore di nascituro non ancora concepito nonché le persone che hanno la rappresentanza degli enti non commerciali, delle società semplici e dei soggetti equiparati a queste ultime ai sensi dell'art. 5 del TUIR.
- **reddito correlato**: è qualunque tipo di reddito conseguito, in ogni periodo di imposta aperto, direttamente dai richiedenti, o comunque quello a loro imputabile ai sensi dell'art. 37 comma 3 del D.P.R. 600/73, riferibile alle attività estere rilevanti e non assoggettato ad imposizione in Italia. Tale reddito viene determinato secondo la normativa fiscale italiana applicabile *ratione temporis*. In particolare si tratta di quei redditi relativi ad un periodo d'imposta accertabile che sono stati sottratti a tassazione in Italia e:
 - sono serviti per costituire e/o acquistare l'attività estera rilevante;
 - sono i frutti dell'attività estera rilevante;
 - derivano dalla dismissione parziale o totale dell'attività estera rilevante;
 - derivano comunque dall'utilizzo dell'attività estera rilevante.

- **richiedente**: si tratta di uno dei soggetti obbligati alla compilazione del modulo RW che, con riferimento ad almeno uno dei periodi d'imposta accertabili, ha detenuto all'estero, anche indirettamente attraverso soggetti interposti, le attività estere rilevanti in violazione delle disposizioni in tema di monitoraggio fiscale.
- **richiesta di ammissione alla procedura**: è la manifestazione di volontà del richiedente di aderire alla procedura di collaborazione volontaria, mediante la presentazione della richiesta, comprensiva dei seguenti allegati:
 - **scheda individuale del richiedente (R)**: una scheda per ciascun richiedente compilata a cura dello stesso;
 - **scheda attività estere rilevanti (A)**: una scheda per ciascuna attività compilata dai richiedenti che hanno con tale attività estera rilevante un collegamento.

A detta richiesta vanno allegati i documenti atti ad attestare quanto dichiarato in essa rappresentato.

- **soggetti coinvolti**: si tratta di persone fisiche, diverse dal/i richiedente/i, (ad esempio: cointestatari, delegati, procuratori ecc..) che, nei periodi d'imposta accertabili, presentano un collegamento con l'attività estera rilevante.
- **soggetto interposto**: si tratta di qualsiasi soggetto o entità interposta dal richiedente nella detenzione e/o nella gestione delle attività estere rilevanti e nel conseguimento dei redditi correlati.
- **Spazio economico europeo**: comprende i paesi dell'Unione europea e tre paesi EFTA (Norvegia, Islanda e Liechtenstein). Lo spazio economico europeo è attivo dal 1994.
- **stato black list**: è ogni Stato o territorio a regime fiscale privilegiato di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 10 maggio 1999, n. 110 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 novembre 2001, senza le limitazioni ivi previste, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 23 novembre 2001, n. 273.
- **titolare effettivo**: è la persona fisica per conto della quale è realizzata un'operazione o detenuta o gestita un'attività estera rilevante, ovvero, nel caso in cui l'attività estera rilevante sia costituita da entità giuridica, si tratta della persona o delle persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano tale entità, ovvero ne risultano beneficiari secondo i criteri di cui all'art. 2, dell'allegato tecnico al D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 (normativa antiriciclaggio).
- **TUIR**: è il Testo unico delle imposte sui redditi approvato con Decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 22 dicembre 1986.
- **UCIFI**: è l'Ufficio Centrale per il Contrasto agli Illeciti Fiscali Internazionali di cui all'art. 12, comma 3, del D.L. n. 78 del 2009, istituito con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate presso la Direzione Centrale Accertamento
 - Sede centrale di ROMA: via Cristoforo Colombo 426 C/D, 00145 - Roma
 - Sede periferica di FIRENZE: via Panciatichi, 20, 50127 - Firenze
 - Sede periferica di MILANO: via Manin 25, 20121 - Milano
 - Sede periferica di NAPOLI: Via Diaz 11, 80134 - Napoli
 - Sede periferica di TORINO: corso Bolzano 30, 10121 - Torino

- Sede periferica di VENEZIA: via De Marchi 16, 30175 - Venezia-Marghera

- **valore patrimoniale:** è il valore espresso in euro delle attività estere rilevanti rilevato al termine di ciascun periodo d'imposta accertabile secondo le regole previste *ratione temporis* per la compilazione della Sezione II del quadro RW.